

Competenza funzionale

A norma dell'art. 45 c.p.c., è ammissibile il regolamento di competenza richiesto d'ufficio dal giudice di pace in un giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, individuando l'art. 22 l. 24 novembre 1981 n. 689, in relazione al luogo della commessa violazione, un criterio di competenza funzionale equiparabile a quello della competenza territoriale inderogabile, e rendendo l'art. 46 c.p.c. inapplicabili al procedimento davanti al giudice di pace le sole disposizioni concernenti il regolamento di competenza ad istanza di parte.

Cassazione civile, sez. VI, 13/09/2012, n. 15382

A norma dell'art. 22, comma 1, l. n. 689 del 1981, la competenza a conoscere della opposizione avverso la ordinanza ingiunzione appartiene al giudice del luogo in cui è stata commessa l'infrazione. Trattasi di competenza funzionale ed inderogabile, sì che la incompetenza è rilevabile anche di ufficio, con il limite di cui all'art. 38, c.p.c., vale a dire non oltre la prima udienza di trattazione della causa. Tribunale Bari, sez. II, 05/03/2010, n. 800

Per le opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni è funzionalmente competente, ai sensi dell'art. 22 legge n. 689 del 1981, il giudice del luogo della commessa violazione ed a questo criterio di competenza territoriale non deroga l'art. 25 c.p.c., che prevede la competenza del giudice del luogo ove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. L'inapplicabilità del foro della p.a. consegue infatti alla specialità del procedimento di opposizione alle ordinanze - ingiunzioni, per il quale è prevista la notificazione del ricorso direttamente all'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio.

Cassazione civile, sez. I, 27/06/2006, n. 14828

Nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative è competente il giudice del luogo in cui è stato commesso l'illecito: trattasi di competenza funzionale e inderogabile il cui difetto è rilevabile anche d'ufficio entro la prima udienza di trattazione.

Giudice di pace Taranto, 24/05/2006

Il regolamento di competenza d'ufficio può essere richiesto anche dal giudice di pace, in quanto l'art. 46 c.p.c. rende inapplicabili al giudizio davanti a tale giudice solo le norme concernenti il regolamento ad istanza di parte, ossia gli art. 42 (riguardante il regolamento necessario di competenza) e 43 (concernente il regolamento facoltativo di competenza) dello stesso codice, senza far riferimento al regolamento d'ufficio di cui al successivo art. 45. (Nella specie, la S.C., nell'enunciare tale principio, ha rilevato l'ammissibilità del regolamento di competenza d'ufficio da parte del giudice di pace anche nel giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative, con riferimento al quale la competenza è determinata, ai sensi dell'art. 22 della

legge n. 689 del 1981, in relazione al luogo della commessa violazione, individuandosi un criterio di competenza funzionale equiparabile a quello della competenza territoriale inderogabile, come tale legittimante la richiesta del regolamento previsto dall'art. 45 c.p.c.).

Cassazione civile, sez. II, 16/03/2006, n. 5843